

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

#### Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 Ã aggiunto il seguente:

ÃArt. 293-bis. â (Propaganda del regime fascista e nazifascista). â Salvo che il fatto costituisca piÃ grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualitÃ Ã punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma Ã aumentata di un terzo se il fatto Ã commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma Ã altresÃ aumentata di un terzo se il fatto Ã commesso con modalitÃ ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

Ãsino aÃ sono sostituite dalle seguenti: Ãda sei mesi aÃ.

#### Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante âMisure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosaâ all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, lâ esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, Ã aumentata del doppio.